

AC 2038

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E PER IL DEMANIO ACCIDENTALE

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 131 del 2024, il comma 1 del nuovo articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è modificato come segue:

dopo le parole:

“di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494”

aggiungere le seguenti:

“con eccezione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali asservite a strutture turistico ricettive prospicienti le aree oggetto delle concessioni stesse nonché delle concessioni concernenti il demanio accidentale,”

dopo le parole:

“anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.”

aggiungere il seguente periodo:

“Per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali asservite a strutture turistico ricettive prospicienti le aree oggetto delle concessioni stesse nonché per le concessioni concernenti il demanio accidentale è prevista una specifica procedura di affidamento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, sentita la competente direzione generale della Commissione Europea.”

RELAZIONE

L'emendamento è volto a tutelare, ai fini dell'assegnazione della concessione, la posizione delle imprese turistico ricettive prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione.

Per tali imprese la privazione della possibilità di utilizzare la spiaggia antistante la struttura costituisce una mutilazione grave e irreparabile, che non può essere compensata dall'assegnazione di una concessione in altra posizione.

La proposta emendativa prevede quindi di **definire specifici criteri per l'affidamento delle concessioni asservite alle strutture turistico ricettive**, nel rispetto dei principi generali e degli orientamenti unionali.

La proposta di definizione di una procedura ad hoc riguarda anche il demanio accidentale, in quanto non vi è ragione per trattare allo stesso modo tutte le aree classificate “demaniali”, interessate dall'esercizio di impresa turistico-ricettiva.

La direttiva Bolkestein, quando afferma la necessità di una procedura di selezione “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali”, e la sua applicazione giurisprudenziale, considerano solo il demanio naturale (articolo 28 del codice della navigazione), marittimo o lacuale o fluviale, ossia “necessario” fin dall'origine, indipendentemente da atti e formalità pubblicitarie.

Non considerano invece il demanio eventuale o accidentale (che discende da un provvedimento formale di “destinazione alla funzione”).

D'altra parte, solo il demanio naturale, per caratteristiche fisiche e geografiche, è un bene “finito” associabile al concetto di “scarsità”, come declinato dall'Adunanza Plenaria nel duplice senso di bene limitato in “quantità” e di bene avente “peculiari qualità” (grado di appetibilità) in grado di generare domanda da parte di potenziali concorrenti.

Il demanio accidentale può invece mutare in quantità o non essere più tale con un tratto di penna: non appartiene allo Stato perché tale, ma è tale perché appartiene allo Stato; di per sé non esprime “qualità” generative di concorrenza.

Si propone perciò di riconoscere esplicitamente che **solo il demanio marittimo, lacuale e fluviale naturale sia interessato dalla direttiva Bolkestein** e di regolare conseguentemente in modo diverso (e diremmo inverso) il caso delle strutture insistenti in tutto o in parte nel demanio accidentale, sottraendone la concessione dall'applicazione della direttiva.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né maggiori spese a carico della finanza pubblica.

AC 2038

DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 131 del 2024, al comma 9 del nuovo articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo le parole "31 marzo 2025.", è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo dell'indennizzo si considerano anche gli investimenti effettuati in area non demaniale, purché funzionali, in tutto o in parte, all'attività svolta in area demaniale."

RELAZIONE

Ai sensi del combinato disposto del comma 9 dell'articolo 4 e della lettera e) del comma 4 dello stesso articolo 4 il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.

La proposta emendativa è volta a **valorizzare, ai fini dell'indennizzo, tutti gli investimenti effettuati dal concessionario purché funzionali, in tutto o in parte, all'attività svolta in area demaniale**, inclusi quelli non collocati fisicamente sull'area in concessione.

Si consideri, ad esempio, il caso della struttura ricettiva che abbia installato alcuni servizi di spiaggia (spogliatoi, servizi igienici, bar, ristorante, etc.) in un'area non demaniale prospiciente la spiaggia, all'interno o all'esterno della struttura stessa.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né maggiori spese a carico della finanza pubblica.

AC 2038

SUDDIVISIONE IN LOTTI E NUMERO MASSIMO DI LOTTI

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 131 del 2024, dopo il comma 4 del nuovo articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è inserito il seguente:

“4-bis. Qualora la concessione venga suddivisa in lotti e/o venga stabilito un numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente, le dimensioni e il numero dei lotti che possano essere aggiudicati ai gestori delle strutture turistico ricettive, in forma singola o associata, sono commisurate al numero di strutture gestite e alla relativa capacità ricettiva.”

RELAZIONE

La lettera q) del comma 4 dell'articolo 4 prevede, seppur in via indiretta, che nel bando di gara possano essere indicati i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

La proposta emendativa è volta a tener conto delle caratteristiche delle imprese turistico ricettive di maggiori dimensioni (es. villaggi turistici, grandi alberghi, campeggi, etc.) e delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive (cosiddette catene), nonché della possibilità che una concessione venga affidata a una pluralità di strutture ricettive, che condividono la gestione del servizio di spiaggia.

In particolare, si propone di precisare che, **qualora la concessione venga suddivisa in lotti e/o venga stabilito un numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente, le dimensioni e il numero dei lotti che possano essere aggiudicati ai gestori delle strutture turistico ricettive, in forma singola o associata, siano commisurate al numero di strutture gestite e alla relativa capacità ricettiva.**

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né maggiori spese a carico della finanza pubblica.

AC 2038

SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'OFFERENTE

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 131 del 2024, il comma 6 del nuovo articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è modificato come segue:

- dopo la lettera g), è inserita la seguente: "g-bis) la qualità e la quantità dei servizi che l'offerente si impegna a mettere a disposizione delle strutture turistico ricettive, a condizioni analoghe a quelle attualmente disponibili sul mercato";

-dopo la lettera i), è inserita la seguente: "i-bis) se l'offerente, nei cinque anni precedenti, ha posto la concessione al servizio dei clienti di una struttura turistico-ricettiva, gestita dallo stesso offerente o da altro soggetto convenzionato";

RELAZIONE

La lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 include tra i criteri di aggiudicazione la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti.

Si ritiene che tale approccio debba essere integrato **garantendo, anche attraverso indicazioni chiare e stringenti previste dai criteri di aggiudicazione delle concessioni, la qualità e la quantità dei servizi che l'offerente si impegna a mettere a disposizione delle strutture turistico ricettive**, a condizioni analoghe a quelle attualmente disponibili sul mercato.

Tale integrazione si rende necessaria al fine di tutelare le strutture ricettive che attualmente offrono alla propria clientela i servizi di spiaggia avvalendosi di una convenzione con uno stabilimento balneare gestito da terzi.

Se il concessionario subentrante non garantisse ai clienti della struttura ricettiva l'accesso alla spiaggia, l'offerta turistica del territorio risulterebbe fortemente impoverita, con conseguenti ripercussioni negative per le imprese ricettive e per i loro lavoratori.

Analoga necessità si manifesta in relazione alla lettera i) del comma 6 dell'articolo 4, che include tra i criteri di aggiudicazione la circostanza che l'offerente, nei cinque anni antecedenti, abbia utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Si ritiene che debba essere conferita analoga **considerazione all'offerente che nei cinque anni precedenti abbia posto la concessione al servizio dei clienti di una o più strutture turistico-ricettive, gestite dallo stesso offerente o da altro soggetto convenzionato.**

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né maggiori spese a carico della finanza pubblica.

AC 2038

INTERAZIONE TRA SERVIZI RICETTIVI E SERVIZI DI SPIAGGIA

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 131 del 2024, il comma 6 del nuovo articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è modificato come segue:

- alla lettera d), le parole “folkloristiche ed enogastronomiche” sono sostituite dalle parole “folkloristiche, turistico-ricettive ed enogastronomiche”;

- dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) l’interazione con strutture turistico ricettive che abbiano una gestione integrata con lo stabilimento balneare in concessione, sia nella forma di impresa unica, sia tramite la gestione unitaria in altra forma dei servizi ricettivi e dei servizi di spiaggia;

RELAZIONE

La lettera d) del comma 6 dell'articolo 4 include tra i criteri di aggiudicazione l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio.

Si ritiene che tale approccio debba essere integrato **comprendendo anche le specificità del modello turistico – ricettivo del territorio e includendo tra i criteri di aggiudicazione anche l’interazione con strutture turistico ricettive che abbiano una gestione integrata con lo stabilimento balneare in concessione**, sia nella forma di impresa unica, sia tramite la gestione unitaria in altra forma dei servizi di alloggio e dei servizi di spiaggia.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né maggiori spese a carico della finanza pubblica.

TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI LAVORATORI IN ESUBERO

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 131 del 2024, il comma 6 del nuovo articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è modificato come segue:

- dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

“f-bis) l'obbligo di assumere i lavoratori dipendenti dal concessionario uscente, inclusi coloro che, pur prestando la propria opera in area non demaniale, sono addetti alla predisposizione e all'erogazione di servizi posti a disposizione dei clienti che accedono all'area in concessione;

f-ter) il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione in favore dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze del concessionario uscente”

- alla lettera g), dopo le parole “di età inferiore a trentasei anni”, inserire le parole “fermo restando quanto previsto alle lettere f-bis ed f-ter”;

- la lettera m) è abrogata.

RELAZIONE

La lettera g) del comma 6 dell'articolo 4 include tra i criteri di aggiudicazione l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni.

La proposta emendativa è volta a precisare che tale criterio possa opera solo a condizione che venga **tutelata la posizione dei lavoratori che prestano servizio alle dipendenze del concessionario uscente o che godono di un diritto di precedenza nei confronti del concessionario uscente.**

Se non si adotta tale cautela, infatti, il concessionario uscente potrà competere alla pari con eventuali offerenti solo licenziando (o non riassumendo) il personale in precedenza occupato alle sue dipendenze di età superiore ai trentasei anni, con il paradossale effetto di espellere i lavoratori dotati di maggiore esperienza e competenza e che, in ragione dell'età non più giovane, a seguito dell'introduzione generalizzata di tale vincolo avrebbero difficoltà a ricollocarsi.

In tale ambito, particolare attenzione deve essere dedicata ai lavoratori che, pur non essendo adibiti ai servizi di spiaggia in senso stretto, svolgono mansioni connesse alla gestione dell'area in concessione e/o ad altri servizi della struttura che vengono posti a disposizione anche degli ospiti che utilizzano la spiaggia (es. l'accoglienza dei clienti, la pulizia e la manutenzione degli spazi comuni, il food and beverage, l'animazione, etc.).

Non v'è dubbio, infatti, che, se la struttura venisse privata della concessione, la riduzione del numero dei clienti determinerebbe la chiusura di alcuni servizi o quanto meno una drastica riduzione del numero di lavoratori necessari per svolgere i servizi stessi, rendendo necessario un intervento a tutela dei lavoratori in esubero.

Parallelamente, si propone di abrogare la lettera m), ai sensi della quale l'assunzione del personale dipendente dal concessionario uscente avrebbe carattere eventuale e pertanto facoltativo.

Si segnala inoltre che le condizioni attuali del mercato del lavoro, caratterizzate dalla difficoltà di reperire personale qualificato, rendono di difficile realizzazione l'impegno ad assumere in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né maggiori spese a carico della finanza pubblica.

AC 2038

APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 131 del 2024, il comma 6 del nuovo articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è modificato come segue:

- dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: “n) l'impegno ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti dal concessionario e da eventuali appaltatori e subappaltatori i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria degli stabilimenti balneari o delle strutture turistico-ricettive che gestiscono stabilimenti balneari”.

RELAZIONE

La proposta emendativa integra i criteri di aggiudicazione, prevedendo esplicitamente **l'impegno ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti dal concessionario i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.**

Vengono richiamate, a tal fine, entrambe le categorie di contratti collettivi applicati nel settore, uno applicabile agli stabilimenti balneari e uno relativo alle strutture turistico-ricettive che gestiscono stabilimenti balneari.

Inoltre, per evitare che la disposizione venga aggirata, si precisa che tale previsione si applica anche ai dipendenti di eventuali appaltatori e subappaltatori.

Per tal via, si mira a scoraggiare forme di “dumping sociale” in cui la competizione tra imprese si esercita riducendo il livello di tutele riconosciuto al personale dipendente.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né maggiori spese a carico della finanza pubblica.